

Ambiente: Tar Umbria su costruzione impianti fotovoltaici/1

Per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione è sufficiente la dichiarazione di inizio attività. Lo ha affermato il Tar per l'Umbria con la sentenza 145/2011.

Nella pronuncia in questione la società ricorrente, che esercita attività agricola, lamenta che il Comune in causa abbia rilasciato, al proprietario di un'area vicina a quelle di sua proprietà, un permesso di costruire per la realizzazione di un campo fotovoltaico a terra con relativa cabina elettrica di trasformazione. Il ricorrente sostiene che il Comune sarebbe incompetente al rilascio del provvedimento, in quanto l'articolo 7-bis, della l.r. 1/2004 (come modificata dalla l.r. 5/2008), coerentemente a quanto consentito dall'articolo 12, comma 3, del d.lgs. 387/2003, stabilisce che l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili "è delegata alla provincia competente per territorio".

Nel ritenere non condivisibile tale ricostruzione i giudici del Tribunale amministrativo di Perugia ricordano che ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del d.lgs. 387/2003 (nella formulazione risultante dalla legge 244/2007). "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (...) sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione (...)" secondo il "procedimento unico" delineato dal comma 4, che prevede una conferenza di servizi alla quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate ed un termine massimo per la sua conclusione non superiore a novanta giorni, al netto della eventuale fase di v.i.a.

Aggiunge, tuttavia, il successivo comma 5 che "All'installazione degli impianti (...) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni (...)". La formulazione dell'articolo 12, spiegano i giudici umbri, è poco chiara e lascia aperta la questione della competenza, oltre che del procedimento, applicabili nelle ipotesi in cui, non essendo previsto il rilascio di "alcuna autorizzazione" ("altra", rispetto a quelle richieste dalla generale disciplina urbanistico-edilizia - salva l'applicazione della d.i.a. al di sotto delle soglie di capacità di generazione richiamate dalla tabella A - o dalle specifiche discipline di settore, a tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, etc.), non occorre seguire la disciplina della autorizzazione unica.

Soccorre la disciplina del d.m. 19 febbraio 2007 – n. 25336. Secondo l'articolo 5, comma 7, di tale d.m. "Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, non si dà luogo al procedimento unico di cui all'art. 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed è sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività. Qualora sia necessaria l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l'acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (...)". Il comma 7 è stato abrogato dall'articolo 21 del d.m. 6 agosto 2010, a decorrere dal 25 agosto 2010, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22 dello stesso d.m., e quindi, *ratione temporis*, risulta applicabile alla controversia in esame.

E' vero che il d.m. 19 febbraio 2007, dichiaratamente, dà attuazione all'articolo 7 (e non all'articolo 12) del d.lgs. 387/2003, che prevede l'adozione di un d.m. in ordine ai "criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare"; nell'ambito di

una disciplina complessivamente rivolta a tal fine, il predetto comma 7 appare estraneo all'oggetto definito dall'articolo 7, e (peraltro, insieme al comma 8, concernente i presupposti per la sottoposizione del progetto alla valutazione di impatto ambientale, ed al comma 9, concernente la compatibilità con la destinazione urbanistica di zona) appare estraneo anche all'oggetto dell'articolo 5 ("Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti"). Tuttavia, si tratta di una disciplina che colma un vuoto, e che non risulta coinvolta nella presente impugnazione.

Ora, se la formulazione dell'articolo 5, comma 7, del d.m. 19 febbraio 2007 ha un senso, questo non può che consistere nello stabilire che, qualora fosse necessaria l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo (nel caso in esame, in assenza di vincoli territoriali, il permesso di costruire comunale), detto titolo sostituisce l'autorizzazione unica di competenza regionale o (in forza dell'articolo 7-bis, della l.r. 1/2004) provinciale. I giudici perugini aggiungono, in conclusione, che la disciplina statale è destinata a cambiare a breve anche a livello legislativo, in forza dell'attuazione della delega di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d) della legge 96/2010, per il recepimento delle Direttive 2011/77/CE e 2003/30/CE. (Salvatore Dettori)